

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Masetti Zannini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS/2013 promossa da:

CORRENTISTI

FIDEIUSSORI

Arsizio;

**CONTRO**

*attori*

BANCA SPA

*convenuta*

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della *ratio decidendi*).

Con atto di citazione notificato a controparte, gli attori hanno convenuto in giudizio BANCA SPA affinché fosse accertata l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni nonché della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, e per l'effetto hanno chiesto di rideterminare il "dare avere" tra le parti in costanza del rapporto ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto con l'esclusione del conteggio del tasso ultralegale ed usurario, condannando la Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca;

hanno, inoltre, chiesto di accertare e liberare i FIDEIUSSORI per una obbligazione futura secondo il disposto di cui all'art. 1956 c.c., oltre alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati dagli addebiti illeciti in conto corrente nella misura da provarsi in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa.

Con vittoria di spese di lite.

A sostegno della domanda ha dedotto che la società attorea aveva acceso presso la filiale di Busto Arsizio il rapporto di c/c n. OMISSIS ancora in essere, e che i FIDEIUSSORI avevano rilasciato garanzie fideiussorie;

che nonostante la richiesta avanzata ex art. 119 TUB non era stato fornito il contratto di corrispondenza, il contratto di apercredito e gli estratti;

che ne corso del rapporto di conto corrente i tassi d'interesse applicati dalla banca erano così elevati da sconfinare nell'usura e nell'anatocismo come evidenziato nella perizia di parte.

Costituitasi, la convenuta ha eccepito l'infondatezza della pretesa attorea deducendo che i tassi debitori e creditori erano stati pattuiti per iscritto al pari di tutte le altre condizioni economiche, tra le quali le spese di tenuta del conto e la regolamentazione dei giorni di valuta.

Ha eccepito l'infondatezza della eccezione di illegittimità della capitalizzazione degli interessi debitori essendo stati rispettati i criteri della delibera CICR 9 febbraio 2000, trattandosi di rapporto sorto posteriormente alla data di entrata in vigore della delibera, e parimenti ha eccepito l'infondatezza delle allegazioni attoree in punto di usura (oggettiva e soggettiva) prive di supporto probatorio al pari della domanda di risarcimento del danno e di liberazione dei fideiussori.

Esaurita l'istruttoria con l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.

2. La domanda di parte attorea è infondata e non merita accoglimento per le seguenti ragioni.

Va premesso che come già rilevato con ordinanza del 1.12.2015, in ordine al riparto dell'onere probatorio grava sull'attore che agisca in relazione a un rapporto di conto corrente l'onere di allegare e fornire la prova dell'ammontare esatto delle somme oggetto della domanda di ripetizione, producendo gli estratti conto nella loro interezza (cfr. Trib. Milano, 8 aprile 2010, inedita; nello stesso senso, cfr. Trib. Milano, 24 settembre 2013).

Va, inoltre, osservato che quando la Banca formula la domanda di condanna al pagamento del saldo debitore del conto corrente grava su quest'ultima l'onere di allegazione dei fatti e delle relative prove a supporto del credito, mentre quando è il correntista ad agire con la domanda di ripetizione di somme indebitamente addebitate sul conto corrente o di accertamento della nullità di clausole contrattuali e di revisione del saldo, l'onere di produzione del titolo che ha dato origine al rapporto di conto corrente e degli estratti di conto corrente è a suo carico esclusivo (cfr. Tribunale di Monza sez. I, 6 marzo 2017 n. 661).

Si deve, poi, osservare che la citazione è fondata unicamente su generiche allegazioni e non su specifiche contestazioni e che solo le allegazioni specifiche meritano un vaglio istruttorio che altrimenti si risolve in mere azioni esplorative.

In particolare, a tal fine non è utile la consulenza di parte depositata dall'attrice, in quanto come indicato nella consulenza stessa si è fondata sulla analisi documentale senza tuttavia avere certezza *“della mancanza o meno della documentazione contrattuale”* (cfr. pag. 4), e non accompagnata dal deposito in giudizio dei decreti ministeriali indicanti il tasso soglia con riferimento ai periodi specificamente individuati.

*Sentenza, Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Elena Masetti Zannini n. 845 del 30 maggio 2017*

Prima di procedere all'esame delle singole eccezioni sollevate dall'attrice, occorre sottolineare che ognuna di esse si connota per essere fondata unicamente su generiche allegazioni, non accompagnate da contestazioni specifiche e prive di alcun supporto probatorio.

Né vi è prova della richiesta degli estratti conto alla banca ex art. 119 TUB: invero, il documento n. 3 depositato da parte attrice non fornisce elementi di prova dell'invio alla banca (e della correlata ricezione) della richiesta ivi contenuta ed in ogni caso con tale istanza il legale di parte attrice si è limitato a chiedere copia del contratto di corrispondenza *“nonché di apertura di credito ‘ab origine’ tenendo conto delle eventuali evoluzioni contrattuali e fusioni che non hanno visto comunque novazione del rapporto”*.

Inammissibile, pertanto, ogni richiesta avanzata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nel corso del giudizio atteso che per costante giurisprudenza di merito, nel caso in cui l'attore non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tantomeno dimostri di aver avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di aver avuto un diniego a detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata tramite l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto suddetto ordine non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (cfr. *ex multis* Tribunale di Lanciano, 8 giugno 2016 n. 271).

Venendo al merito, la CTU espletata ha portato alle seguenti conclusioni.

Il CTU nominato ragioniere OMISSIS ha segnalato che i tassi praticati all'atto della sottoscrizione del contratto di conto corrente e del contratto di affidamento sono analiticamente desumibili dalla lettura dei contratti stessi;

ed invero, è sufficiente una lettura del contratto di conto corrente prodotto dalla banca convenuta (doc. 1) per verificare la sussistenza dell'espressa pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi peraltro con la medesima periodicità di quelli attivi.

Con riferimento al superamento del tasso soglia eccepito solo genericamente da parte attrice, occorre ricordare che la circostanza non può essere dedotta genericamente, ma soltanto con riferimento specifico al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usurario, producendo in giudizio i decreti ministeriali di riferimento (Cass. Civ. n. 8742/2001; Cass. Civ. n. 11706/2002).

Non avendo parte attrice adempiuto a tale onere, l'eccezione deve essere, dunque, rigettata.

In ogni caso, *ad abundantiam*, anche la consulenza tecnica d'ufficio espletata (le cui risultanze vengono fatte proprie dal giudicante, per la completezza e precisione dell'indagine svolta), ha condotto al medesimo risultato, atteso che in base alla documentazione in atti ovvero dei soli estratti conto riguardanti estratto conto scalare e sulla base degli elementi ivi presenti, il CtU ha riscontrato che *“non vi è stato alcun superamento del tasso soglia in alcuno dei periodi esaminati e che, pertanto, non è necessaria una rideterminazione degli interessi addebitati dalla convenuta”*;

parimenti il CTU ha riscontrato che il contratto di conto corrente è stato stipulato in epoca successiva alla Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 e che dalla lettura di tale contratto – sottoscritto dal correntista in data 22.12.2009, ai sensi dell'art. 8 è previsto che *“i rapporti di dare avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati, con*

*Sentenza, Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Elena Masetti Zannini n. 845 del 30 maggio 2017*

*identica periodicità trimestrale portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura pattuita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto corrente ed eventuali altre, nonché applicando trattenute fiscali di legge.*”, segnalando, peraltro, che l’andamento del conto corrente nel periodo di osservazione evidenzia un trend costantemente negativo.

L’impossibilità per il CTU di verificare le modalità di calcolo degli interessi grava esclusivamente sull’attore, che avrebbe dovuto produrre integralmente la documentazione a sostegno della domanda né parte attrice si è resa disponibile a fornire la documentazione mancante, il che avrebbe consentito ai sensi dell’art. 198 c.p.c. al CTU di esaminare i documenti non acquisiti in presenza del consenso di tutte le parti.

Il CTU ha inoltre evidenziato che il contratto di conto corrente non prevede l’applicazione di commissioni di massimo scoperto, mentre con riguardo al contratto di affidamento per imprese/professionisti (doc. 5 fascicolo parte convenuta) è prevista la seguente clausola: *“Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata dei fondi: 0,50% trimestrale calcolato in proporzione all’importo ed alla durata dell’affidamento tempo per tempo concesso”*.

Il CTU ha correttamente rilevato che la clausola è sottoscritta dal correntista che non ha esercitato il recesso pur avendone la facoltà ed è conforme al dettato dell’art. 2 bis lettera d) L. 2/2009.

Infine, quanto all’applicazione dell’art. 120 co. 1 TUB per la decorrenza delle valute, il CTU pur avendo riscontrato il *“non corretto allineamento delle clausole del contratto di conto corrente con le disposizioni del TUB in materia,”* non ha potuto elaborare le movimentazioni del conto corrente effettuando la corretta applicazione delle valute stante la assenza degli estratti conto.

Infine ha evidenziato che spese e oneri addebitati all’attrice sono riconducibili a specifiche clausole contrattuali sottoscritte, risultando assenti spese e oneri diversi e ulteriori rispetto a quelli pattuiti, addivenendo alla conclusione per cui *“Le spese generiche complessivamente addebitate nel periodo ammontano ad euro 19,64 ed appaiono sostanzialmente in linea con le previsioni contrattuali”* (cfr. pag. 19 relazione peritale).

Parimenti impossibile la risposta ai quesiti 7 e 8 per assenza della documentazione.

Va, peraltro, accordato adeguato rilievo alla giurisprudenza di merito, richiamata dal convenuto in sede di comparsa conclusionale, in forza della quale le istruzioni della Banca d’Italia per la misurazione del TEG hanno natura di norme tecniche autorizzate dalla normativa regolamentare, necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto di cui all’art. 644 co. 4 c.p.c. (cfr. Tribunale di Milano, Sez. VI, 1.10.2015); pertanto i calcoli svolti dalla SOCIETA DI PERIZIE che non ha applicato le formule indicate dalla Banca d’Italia (cfr. pag. 7 della predetta relazione) sono necessariamente errati e privi di fondamento.

Privi di fondamento, inoltre le generiche allegazioni di parte attorea in ordine alla possibilità che l’istituto di credito segnali la società a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia, sia perché trattasi di evenienza che, allo stato, non è stata posta in essere, sia perché anche ove svolta dalla convenuta, alla luce dell’infondatezza della domanda attorea, sarebbe priva dei connotati di illiceità, sia, infine, perché trattasi di generica allegazione alla quale non ha fatto seguito alcuna specifica domanda.

*Sentenza, Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Elena Masetti Zannini n. 845 del 30 maggio 2017*

La domanda risarcitoria è infondata non essendo provata la condotta colposa dell'istituto di credito, né di un danno e del nesso causale tra questo e la condotta della Banca.

Da ultimo, deve essere rigettata la domanda di liberazione dei fideiussori svolta dall'attore ai sensi dell'art. 1956 c.c. nelle sole conclusioni di cui all'atto di citazione, omettendo del tutto alcuna allegazione dei fatti costitutivi di tale domanda: invero parte attorea non ha minimamente allegato (e dunque provato) i presupposti che, a monte, legittimano la liberazione del fideiussore, e la condotta del creditore che pur conoscendo il sopravvenuto deterioramento delle condizioni economiche del debitore, concede il finanziamento ulteriore e sopravvenuto alla prestazione di garanzia.

Infine, il Tribunale non può esimersi dal censurare la condotta di parte attrice del tutto assente nel corso delle operazioni peritali come evidenziato dal CTU (cfr. relazione peritale pag. 5), indice del disinteresse della stessa all'andamento del giudizio.

Ciò non solo ha impedito al CTU di formulare proposte conciliative in un'ottica di deflazione del contenzioso giudiziale ma ha altresì reso più difficoltoso l'espletamento della consulenza tecnica, mancando l'interlocutore principale.

3. Ritene il Tribunale che sussistano i presupposti per la condanna di parte attorea ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: giova ricordare che tale norma deve trovare applicazione quando il diritto di azione o di difesa sono esercitati senza alcuna sensibilità per la cosa pubblica o per il funzionamento generale della giustizia, se non, financo, per la ragionevole durata del processo, se e nella misura in cui tali conseguenze trovino origine nella condotta processuale della parte caratterizzata da dolo o colpa grave.

In altri termini, la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie. Il presupposto per l'applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c. (Corte di Cassazione, sent. 29.9.2016 n. 19285).

La colpa grave può sostanziarsi, in concreto, nella difesa connotata da ignoranza inescusabile, dalla vaghezza delle deduzioni o dalla redazione di un atto "in serie" meramente riproduttivo di giurisprudenza priva di ancoraggio al caso concreto.

Al riguardo la Suprema Corte ha espressamente evidenziato che la palese insostenibilità delle tesi giuridiche prospettate in giudizio ben può costituire fondamento d'una condanna ex art. 96 c.p.c. (Cass. civile, Sez. III, 29 settembre 2016 n. 19298).

Nell'ipotesi in esame, la condotta del ricorrente deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. in quanto connotata da colpa grave, ovvero da una inescusabile negligenza nella difesa di una posizione giuridica palesemente priva di fondamento, sorretta da allegazioni generiche o, nel caso della domanda di liberazione dei fideiussori, priva di alcun riferimento quanto ai presupposti di fatto.

Deve pertanto condannarsi l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della ulteriore somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., tenuto conto della durata del giudizio e dell'attività istruttoria svolta.

*Sentenza, Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Elena Masetti Zannini n. 845 del 30 maggio 2017*

Le spese di lite vanno poste a carico della parte attorea, in quanto soccombente, e sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014, comprese quelle della c.t.u., già liquidate con decreto.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- . rigetta la domanda di parte attorea;
- . condanna parte attorea alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in € 9.468,00 per compenso, oltre 15% spese gen., iva e cpa.;
- . condanna parte attorea al versamento in favore della convenuta della somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- . pone definitivamente a carico di parte attorea le spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con separato decreto.

Busto Arsizio, 29 maggio 2017

**Il Giudice  
Dott. Elena Masetti Zannini**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*